

GESTIONE INPS PER SOCI E AMMINISTRATORI SRL Niente più contributi commercianti, lo dice la Cassazione

Soci e amministratori di srl non sono più obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti INPS ai fini del versamento dei contributi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1759/2021 che ha finalmente risolto l'annosa questione dei contributi commercianti per soci e amministratori di srl.



La Corte di Cassazione, con la *sentenza n. 1759, depositata lo scorso 27/01/2021*, ha sancito l'illegittimità della obbligatorietà di iscrizione, da parte dell'amministratore, alla gestione INPS commercianti/artigiani, quando lo stesso risulta essere iscritto anche alla gestione separata prevista (*ex art. 12 comma 111 D.L. 78/2010*), e non svolge altra attività lavorativa per la società in qualità di socio.

Infatti, ad oggi, in base alla predetta normativa, lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di una attività di impresa commerciale o artigiana, svolta anche come socio, richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell'attività prevalente.

La corte di Cassazione, ha ora stabilito, con la predetta sentenza che, per poter giustificare la doppia iscrizione, l'attività svolta nell'ambito della impresa commerciale/artigiana deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.

Quindi, l'amministratore che:

- ◆ Svolge le mansioni tipiche di amministratore (supervisore del lavoro, referente per clienti, fornitori ed istituti di credito, assumere dipendenti,)
- ◆ Non svolge altra attività lavorativa;
- ◆ Non è obbligato a versare i contributi artigiani e commercianti, (né quelli fissi, né quelli a percentuale eccedenti il minimale), purché sia iscritto alla gestione separata come amministratore.

In virtù di tale ultimo orientamento giurisprudenziale, in attesa che si esprimano anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è possibile:

- ◆ Chiedere all'INPS la cancellazione dalla gestione commercianti/artigiani, (qualora l'INPS non accetterà tale richiesta, cessare il versamento dei relativi contributi, consapevoli che tale recente orientamento giurisprudenziale consentirebbe di vincere il relativo contenzioso con l'INPS);
- ◆ Chiedere il rimborso dei contributi pagati fino ad oggi relativamente alle annualità non ancora in prescrizione.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it